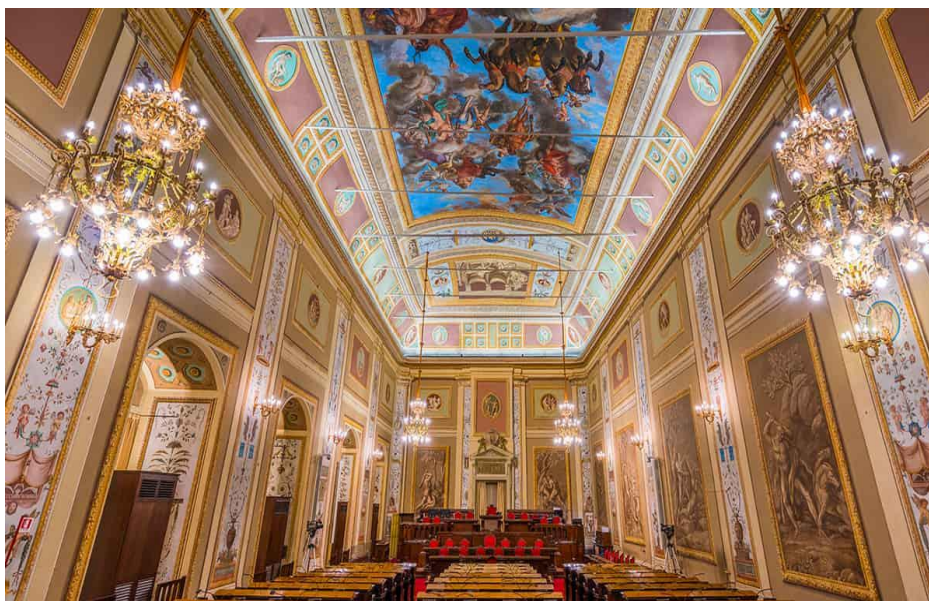




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Nota di lettura al disegno di legge n. 1200:
“Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”

Documento n. 23 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 12 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 16 settembre 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail: serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	5
PREMESSE.....	5
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO	6
ARTICOLO 1.....	6
<i>FONDO PER L'EROGAZIONE DI MUTUI IPOTECARI AGEVOLATI A FAVORE DI GIOVANI PER L'ACQUISTO DELLA "PRIMA CASA".</i>	6
ARTICOLO 2.....	8
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE.....</i>	8
ARTICOLO 3.....	9
<i>ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI PRESTITI AL CONSUMO</i>	9
ARTICOLO 4.....	10
<i>FONDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI ACCESI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA.....</i>	10
ARTICOLO 5.....	13
<i>FINANZIAMENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO</i>	13
ARTICOLO 6.....	14
<i>SOSTEGNO ALLE IMPRESE VITTIME DEL RACKET.....</i>	14
ARTICOLO 7.....	17
<i>CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CONSORZI DI BONIFICA DI PALERMO, DI ENNA E DI AGRIGENTO.....</i>	17
ARTICOLO 8.....	18
<i>DISPOSIZIONI DI SPESA IN MATERIA DI AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA.....</i>	18
ARTICOLO 9.....	19
<i>REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEL DEMANIO FORESTALE</i>	19
ARTICOLO 10.....	20
<i>FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI – STRALCIO URBANI</i>	20
ARTICOLO 11.....	22
<i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO</i>	22
ARTICOLO 12.....	25
<i>MODIFICHE ALL'ART. 10 DELLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2022, N. 16 LETTERA A) E B)</i>	25
ARTICOLO 13.....	27
<i>PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER LA PULITURA, LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERTINENZE STRADALI</i>	27
ARTICOLO 14.....	30
<i>CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE</i>	30
ARTICOLO 15.....	32
<i>TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE, MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO</i>	32

ARTICOLO 16.....	34
<i>CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL 'INSULARITÀ</i>	34
ARTICOLO 17.....	35
<i>MODIFICHE ALL 'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 2025.N. 29, FINANZIAMENTO PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E ABBATTIMENTO LISTE D'ATTESA</i>	35
ARTICOLO 18.....	37
<i>NUOVO OSPEDALE DI GELA</i>	37
ARTICOLO 19.....	38
<i>ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELL 'AMMINISTRAZIONE REGIONALE</i>	38
ARTICOLO 20.....	40
<i>ACQUISIZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI FUNZIONALMENTE CONNESSE AL COMPENDIO IMMOBILIARE "VERBUMCAUDO – CONFISCA GRECO"</i>	40
ARTICOLO 21.....	43
<i>DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E LA PREVENZIONE INCENDI</i>	43
ARTICOLO 22.....	45
<i>VARIAZIONI AUTORIZZAZIONI DI SPESA</i>	45
ARTICOLO 23.....	47
<i>VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE</i>	47
ARTICOLO 24.....	51
<i>NORMA FINANZIARIA</i>	51
ARTICOLO 25.....	51
<i>NORMA FINALE</i>	51

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1200
Titolo	“Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”
Iniziativa	Governativa
Commissione di merito	II

PREMESSE

Il disegno di legge n. 1200, recante "Disposizioni per la coesione e la crescita. Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028", è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 319 del 6 agosto 2026 e trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana in data 10 agosto 2026. Ai sensi degli articoli 62 e 135 del Regolamento interno, con nota prot. n. 001-1151-INT/2026 del 28 agosto 2026, il testo è stato assegnato in sede referente alla II Commissione Bilancio per la trattazione di merito e l'elaborazione di cui al combinato disposto degli articoli 12 dello Statuto e 64 del Regolamento. Il medesimo provvedimento è stato contestualmente inviato, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 del Regolamento, alla I, III, IV, V e VI Commissione per l'espressione dei rispettivi pareri di competenza.

Il disegno di legge presenta **25 articoli complessivi** (inclusi l'articolo 24 relativo alla norma finanziaria e l'articolo 25 relativo all'entrata in vigore) e contiene manovre di variazione di bilancio, disposizioni finanziarie integrative e correttive, nonché nuove autorizzazioni legislative di spesa.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

Fondo per l'erogazione di mutui ipotecari agevolati a favore di giovani per l'acquisto della "prima casa"

La norma autorizza una **nuova spesa con finalità sociali** in quanto volta a sostenere e agevolare l'accesso al credito da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.

Il primo comma istituisce presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., per l'anno 2026, un Fondo di solidarietà pari a 9.000 migliaia di euro destinato a mutui ipotecari agevolati per **l'acquisto della prima casa** in un comune siciliano.

Il secondo comma precisa che beneficiarie della misura sono le **persone fisiche residenti in Sicilia**, di età inferiore a **35 anni** con indicatore **ISEE inferiore a 35.000 €** per l'anno 2026.

Il terzo comma specifica le **caratteristiche tecniche del finanziamento**. In particolare, i mutui possono essere erogati per un importo massimo **200.000 euro** e fino al **90% del valore di perizia** (o fino al 45% se cointestato con un solo soggetto avente i requisiti). La durata massima è di **30 anni** e il tasso d'interesse non può superare il **2,50% nominale annuo**.

Il quarto comma individua quale criterio di **graduatoria l'ordine crescente del valore ISEE 2026** e, a parità di quest'ultimo, la prevalenza dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il comma 5, infine, demanda a IRFIS-FinSicilia S.p.A. l'attuazione della misura mediante l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un **avviso pubblico** "sulla base di un atto di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore regionale per l'Economia, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10".

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di euro 9.000.000 per il solo esercizio finanziario 2026, a valere sulla Missione 12 ("Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"), Programma 6 ("Interventi per il diritto alla casa").

Trattasi di una nuova autorizzazione di spesa in conto capitale (Titolo II), intestata alla competenza del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia. Ai sensi della disposizione in esame, il Dipartimento è tenuto a trasferire le risorse a IRFIS S.p.A., la quale è autorizzata a gestirle secondo le proprie procedure contabili con la costituzione di un apposito "Fondo" (Fondo per l'erogazione dei mutui ipotecari agevolati a favore di giovani per l'acquisto della prima casa).

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
1	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 – Interventi per il diritto alla casa	Nuova autorizzazione – conto capitale	Dip. Finanze e Credito – Ass. Economia	Under 35 con ISEE < 35 mila euro (tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A.)	€ 9.000.000	-	-

Si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Considerate le modalità attuative e di erogazione della misura, strutturate mediante procedura a graduatoria, l'importo previsto dall'autorizzazione legislativa è da intendersi, quindi, come un limite massimo di spesa e non una previsione dell'onere finanziario parametrata alla platea dei potenziali beneficiari. Ipotizzando l'erogazione dell'importo massimo concedibile, pari a 200.000 euro per ciascun intervento, la dotazione finanziaria della norma consente di soddisfare un contingente massimo di 45 beneficiari, numero destinato ad aumentare qualora vengano presentate istanze di importo inferiore.

Criticità: si segnalano **dubbi** circa il rinvio operato dal comma 5 all' "atto di indirizzo politico-amministrativo (...) ai sensi dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10". Al riguardo si osserva che l'atto *de quo*, riconosciuto in capo al Governo, è espressione del principio di separazione dei poteri. L'articolo 95 della Costituzione, difatti, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, il compito di

mantenere “l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”. In tale ottica, il citato art. 2 della l.r. 10 del 2000, in perfetto parallelismo con l’articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico del pubblico impiego), si colloca nell’ambito della definizione e ripartizione delle funzioni politiche rispetto a quelle dirigenziali e riconosce l’attività di indirizzo politico-amministrativo al Presidente della Regione e agli Assessori. Trattasi, in particolare di **atti generalissimi nei fini** che definiscono la cornice entro cui, successivamente, dovrà svolgersi l’attività di gestione affidata ai dirigenti. All’organo politico è dunque riconosciuto **un potere di impulso, programmazione e coordinamento funzionale** all’attuazione delle proprie politiche generali. Tale potere, tuttavia, **non coincide con la potestà normativa secondaria** del Governo. Quest’ultima, in base al principio di legalità formale e sostanziale, si esplica in attuazione o in esecuzione della fonte primaria, condividendo con essa i caratteri della generalità, astrattezza e novità. Tanto premesso, con riferimento alla disposizione in commento, si manifestano perplessità circa l’utilizzo della categoria dell’atto di indirizzo politico-amministrativo dal momento che **ci si trova nell’ambito del fisiologico rapporto tra norma primaria e norma secondaria**. Per altro, la disposizione legislativa, nel suo complesso, definisce con apprezzabile precisione i criteri di individuazione dei beneficiari della misura, nonché quelli delle caratteristiche finanziarie del mutuo riducendo, così, estremamente la discrezionalità attuativa del governo al quale residuerebbe la mera potestà regolamentare di stretta esecuzione.

Articolo 2

Disposizioni in materia di aiuti alle imprese

Con l’articolo **si dispone l’incremento, per un importo di 10.000 migliaia di euro, di un plafond già costituito nel 2024 nell’ambito del Fondo Sicilia** (pari a 45.000 migliaia di euro), le cui modalità di erogazione sono definite da un decreto dell’Assessore regionale per l’economia. Il plafond è destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “*de minimis*”, per l’abbattimento degli interessi sui mutui in essere all’1 gennaio 2024, erogati alle micro imprese e PMI aventi un’unità produttiva nel territorio della Regione, da banche e

intermediari finanziari per programmi di investimento o per fabbisogno finanziario circolante.

L'articolo riproduce testualmente la disposizione di cui al comma 1, articolo 4, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, sebbene di fatto si limiti a prevedere un incremento di spesa (del capitolo 742042).

Per le finalità dell'articolo, come già evidenziato, è rifinanziata di 10.000.000 di euro, per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato"), l'autorizzazione di spesa (che riporta uno stanziamento azzerato attualmente) relativa al plafond costituito nell'ambito del Fondo Sicilia ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23, iscritto sul capitolo 742042 (Titolo 1 – spesa corrente), di competenza del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Assessorato regionale per l'Economia.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
2	14 – Sviluppo economico e competitività	1 – Industria, PMI e Artigianato	Rifinanziamento – parte corrente (cap. 742042)	Dip. Finanze e Credito – Ass. Economia	Micro imprese e PMI (tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A.)	€ 10.000.000	-	-

Criticità: al riguardo, si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Articolo 3

Abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo

La norma non introduce una misura nuova, ma **potenzia uno strumento già esistente: il Fondo Sicilia (art. 38 l.r. 3/2025), destinato all'abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo.**

Per le finalità dell'articolo è **incrementata di 9.000.000** di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 5 "Interventi per le famiglie") l'autorizzazione di spesa relativa al plafond "Fondo per l'abbattimento degli interessi sui prestiti al consumo" costituito nell'ambito del Fondo Sicilia di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, iscritto sul capitolo 132021 (Titolo 1 – spesa corrente), di competenza del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Assessorato regionale per l'Economia (raggiungendo un plafond complessivo per il 2026 pari a 24 milioni di euro). La disposizione, inoltre, **innalza da 30.000 euro a 35.000 euro la soglia dell'indicatore ISEE** per l'accesso alla misura, ampliando così la platea dei beneficiari ammissibili.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
3	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 – Interventi per le famiglie	Rifinanziamento – parte corrente (cap. 132021)	Dip. Finanze e Credito – Ass. Economia	Persone fisiche con ISEE <35 mila euro (tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A.)	€ 9.000.000	-	-

Criticità: al riguardo, si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Articolo 4

Fondo per l'abbattimento degli interessi sui mutui accesi per l'acquisto della prima casa

La norma **istituisce un nuovo intervento autorizzando una nuova spesa con finalità sociali** e a carattere ristorativo per le persone fisiche che hanno pagato interessi su **mutui prima casa a tasso variabile nel biennio 2024-2025** — periodo in cui i tassi variabili sono saliti per effetto dei rialzi Euribor.

Il comma 1 istituisce, per il 2026, un Fondo di solidarietà di **9.000 migliaia di euro presso IRFIS-FinSicilia Spa** al fine di erogare contributi a fondo perduto **per**

l'abbattimento gli interessi pagati nel 2024-2025 su mutui prima casa a tasso variabile.

Il comma 2 determina i requisiti **soggettivi dei destinatari** della misura la quale, in particolare, si rivolge a **persone fisiche residenti in Sicilia**, titolari o contitolari di un mutuo variabile su prima casa in Sicilia e con indicatore **ISEE 2026 inferiore 35.000 euro**.

Il comma 3 determina il contributo nel **50% della quota interessi pagata** e certificata nel biennio, con un **tetto di 1.500 euro** per ciascuna annualità.

Il comma 4 individua quale criterio di **graduatoria l'ordine crescente del valore ISEE 2026** e, a parità di quest'ultimo, la prevalenza dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il comma 5 prevede che, in caso **di mutui cointestati**, il contributo spetta a ciascun richiedente solo per la propria quota di interessi.

Il comma 6, infine, demanda a IRFIS-FinSicilia S.p.A. l'attuazione della misura mediante l'adozione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di **un avviso pubblico** "sulla base di un atto di indirizzo politico-amministrativo dell'Assessore regionale per l'Economia, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10".

Per le finalità dell'articolo, come già evidenziato, è autorizzata la spesa di 9.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 6 "Interventi per il diritto alla casa"). Trattasi di autorizzazione di spesa di nuova istituzione, iscritta su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), di competenza del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Assessorato regionale per l'Economia. Le risorse sono destinate a IRFIS-FinSicilia S.p.A. la quale è autorizzata a gestirle secondo le proprie procedure contabili istituendo il Fondo di solidarietà richiamato dalla norma.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
4	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6 – Interventi per il diritto alla casa	Nuova autorizzazione – parte corrente	Dip. Finanze e Credito – Ass. Economia	Persone fisiche ISEE < 35 mila euro (tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A.)	€ 9.000.000	-	-

Si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Considerate le modalità attuative e di erogazione della misura, strutturate mediante procedura a graduatoria, l'importo previsto dall'autorizzazione legislativa è da intendersi come un limite massimo di spesa e non una previsione dell'onere finanziario parametrata alla platea dei potenziali beneficiari.

Criticità: si segnalano **dubbi** circa il rinvio operato dal comma 5 all' "**atto di indirizzo politico-amministrativo** (...) ai sensi dell'art. 2 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10". Al riguardo si osserva che l'atto *de quo*, riconosciuto in capo al Governo, è espressione del principio di separazione dei poteri. L'articolo 95 della Costituzione, difatti, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, tra l'altro, il compito di mantenere "l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri". In tale ottica, il citato art. 2 della l.r. 10 del 2000, in perfetto parallelismo con l'articolo 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Testo Unico del pubblico impiego), si colloca nell'ambito della definizione e ripartizione delle funzioni politiche rispetto a quelle dirigenziali e riconosce l'attività di indirizzo politico-amministrativo al Presidente della Regione e agli Assessori. Trattasi, in particolare di **atti generalissimi nei fini** che definiscono la cornice entro cui, successivamente, dovrà svolgersi l'attività di gestione affidata ai dirigenti. All'organo politico è dunque riconosciuto **un potere di impulso, programmazione e coordinamento funzionale** all'attuazione delle proprie politiche generali. Tale potere, tuttavia, **non coincide con la potestà normativa secondaria** del Governo. Quest'ultima, in base al principio di legalità formale e sostanziale, si esplica in attuazione o in esecuzione della fonte primaria, condividendo con essa i caratteri della generalità, astrattezza e novità. Tanto premesso, con riferimento

alla disposizione in commento, si manifestano perplessità circa l'utilizzo della categoria dell'atto di indirizzo politico-amministrativo dal momento che **ci si trova nell'ambito del fisiologico rapporto tra norma primaria e norma secondaria**. Per altro, la disposizione legislativa, nel suo complesso, definisce con apprezzabile precisione i criteri di individuazione dei beneficiari della misura, nonché quelli delle caratteristiche finanziarie del contributo riducendo, così, estremamente la discrezionalità attuativa del governo al quale residuerebbe la mera potestà regolamentare di stretta esecuzione.

Articolo 5

Finanziamenti nel settore del commercio

Con l'articolo in commento **si prevede una integrazione del plafond IRFIS Fondo Sicilia per finanziamenti agevolati a micro, piccole e medie imprese**, già istituito nell'ambito della sezione ordinaria del Fondo Sicilia di cui all'art. 2 della legge regionale 22 febbraio 2019 n. 1, come successivamente modificato.

Il plafond – denominato “Finanziamenti agevolati per la realizzazione di investimenti da parte di micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio, nonché al finanziamento del capitale circolante” – di cui si prevede l'integrazione è stato costituito con il decreto dell'Assessore all'economia n. 9/2026, con il quale si è destinata a tale finalità la somma di 13.499.125 euro, a valere sulla somma di € 19.499.125, derivante dai rientri delle misure gestite da IRFIS FinSicilia s.p.a. nell'ambito del PSC 2014-2020.

Il decreto citato si limita a costituire il plafond e a rinviare alle regole che disciplinano il funzionamento e l'operatività del Fondo Sicilia per quanto attiene al funzionamento del plafond stesso.

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato"), destinata all'integrazione del plafond istituito con decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 9 del 16 febbraio 2026, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019,

n. 1 e ss.mm.ii., iscritta su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), di competenza del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito, Assessorato regionale per l'Economia.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
5	14 – Sviluppo economico e competitività	1 – Industria, PMI e Artigianato	Integrazione plafond – parte corrente	Dip. Finanze e Credito – Ass. Economia	Micro, piccole e medie imprese del commercio (tramite IRFIS-FinSicilia S.p.A.)	€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Criticità: al riguardo, si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Articolo 6

Sostegno alle imprese vittime del racket

La disposizione in esame disciplina un contributo regionale in favore degli imprenditori vittime del racket, erogabile nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti in regime “*de minimis*”.

In particolare, **il comma 1** autorizza l’Assessorato regionale alle Attività produttive a concedere un contributo a copertura totale dei danni subiti dagli imprenditori vittime del racket che abbiano denunciato alle autorità competenti i correlati episodi malavitosi.

Il comma 2 dell’articolo, invece, reca un’autorizzazione in favore del medesimo Assessorato per la concessione di un contributo alle imprese che intendono provvedere alla installazione di impianti di videosorveglianza o di attrezzature finalizzate a migliorare la sicurezza anticrimine dei locali, prevedendo un limite di rimborso alle spese per l’acquisto di tali attrezzature pari all’80% dell’importo totale delle medesime.

Il comma 3 affida ad un decreto dell’Assessore regionale per le Attività produttiva l’attuazione della disposizione in esame.

Il **comma 4** della disposizione in commento, infine, reca uno stanziamento di **2 milioni di Euro per l'esercizio finanziario 2026, da ripartirsi nella misura di 1 milione di Euro per ciascuna delle finalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 6**, la cui copertura finanziaria è rinvenibile all'articolo 24 del disegno di legge.

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, PMI e Artigianato"), di cui 1.000.000 euro per ciascuno dei commi 1 e 2, di competenza dell'Assessorato regionale delle Attività Produttive. Trattasi di nuova autorizzazione di spesa su distinti capitoli di nuova istituzione: il comma 1 (Titolo 1 – spesa corrente) concede, nel rispetto della normativa "*de minimis*", un contributo agli imprenditori vittime del racket che abbiano denunciato i relativi episodi malavitosi, fino alla totale copertura delle spese di ripristino; il comma 2 (Titolo 2 – spesa in conto capitale) concede, nel medesimo regime "*de minimis*", un contributo alle imprese per l'installazione di impianti di videosorveglianza o attrezzature anticrimine, fino all'80% della spesa sostenuta.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
6	14 – Sviluppo economico e competitività	1 – Industria, PMI e Artigianato	Nuova autorizzazione – parte corrente (c.1) e conto capitale (c.2)	Ass. Attività Produttive	Imprese vittime del racket	€ 2.000.000,00 (di cui € 1.000.000,00 corrente e € 1.000.000,00 capitale)	-	-

Criticità: si segnala un possibile profilo di illegittimità costituzionale della norma, la quale, al pari di numerose disposizioni legislative precedenti di analogo tenore, attribuisce ad un decreto assessoriale il compito di disciplinare nel dettaglio la misura economica da essa recata. Tuttavia, si tratta di una tecnica legislativa che confligge con il dettato dell'articolo 12, comma 4, dello Statuto regionale, il quale demanda al Governo regionale l'adozione dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali.

Quanto appena rilevato trova conferma nel **recente parere n. 191 del 29 luglio 2026, reso dal C.G.A.R.S. in Adunanza Plenaria**, nel quale il supremo organo di giustizia amministrativa per la Regione siciliana si pronuncia proprio sulla questione delle

norme di legge regionale che affidano a decreti assessoriali la propria attuazione. Al riguardo, il suddetto parere chiarisce che in tali casi la disposizione regionale potrebbe rivelarsi affetta da incostituzionalità in quanto non rispettosa del riparto di competenze in materia di fonti normative, il quale, alla luce del richiamato articolo 12, comma 4, dello Statuto siciliano, impone che la normativa di attuazione delle leggi regionali sia adottata dal Governo regionale, ossia con delibera di Giunta previo parere del C.G.A.R.S.: “- *l’attribuzione del potere regolamentare a un organo diverso da quello individuato dallo Statuto regionale può rendere non manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale della legge regionale attributiva: nelle Regioni a statuto ordinario, per violazione dell’art. 123 Cost., in relazione allo Statuto quale norma interposta; nelle Regioni ad autonomia differenziata, e dunque in Sicilia, per violazione del parametro costituzionale direttamente costituito dallo Statuto speciale (e, in particolare, del relativo art. 12, quarto comma, cit.); - la legge regionale che preveda l’esercizio della potestà regolamentare in contrasto con il riparto statutario delle competenze resta, tuttavia, efficace e deve essere rigorosamente osservata (Corte cost. n. 32 del 1961, cit.) fintanto che la norma costituzionale non venga modificata da un’altra norma costituzionale (Corte cost. n. 32 del 1961, cit.) ovvero fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l’eventuale illegittimità [...].* **Di qui la conclusione che nell’ordinamento regionale il conferimento della potestà normativa all’Assessore in sede legislativa si espone a potenziali, ma evidenti, profili di incostituzionalità, in ragione dell’alterazione dell’assetto statutario delle competenze**” (cfr. punti 10 e 12 del parere citato).

Nel caso di specie non possono esservi dubbi in merito alla natura regolamentare del decreto assessoriale cui si riferisce il comma 3 della disposizione in commento, dal momento che quest’ultima costituisce una delega quasi del tutto “in bianco” in ordine alla individuazione dei soggetti cui spetta il contributo (basti pensare che nella disposizione non viene neppure specificato se si debba trattare di imprenditori che abbiano imprese con sede nel territorio siciliano), nonché ai criteri e alle modalità di erogazione dei medesimi.

Le considerazioni appena esposte, peraltro, mettono in evidenza **un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma in esame, ossia la violazione del principio di legalità, formale e sostanziale**, laddove demanda l’intera disciplina di dettaglio ad un

atto amministrativo di carattere secondario senza porre, almeno per gli aspetti più rilevanti, attraverso l'individuazione di principi e criteri direttivi, una cornice di disciplina di carattere essenziale entro cui l'amministrazione possa esercitare la propria discrezionalità.

Si segnala, infine, che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Articolo 7

Contributi straordinari ai Consorzi di bonifica di Palermo, di Enna e di Agrigento

Con la norma si stanziavano risorse, sotto forma di **contributi straordinari** (a fondo perduto), **a tre Consorzi di bonifica** (4.394.938,93 euro a quello di Agrigento, 1.379.851,22 euro a quello di Enna e 2.125.658,84 euro a quello di Palermo). Nella norma si specifica che le somme – necessarie per garantire la continuità dei servizi e il pagamento degli stipendi – sono finalizzate a estinguere posizioni debitorie e relative posizioni esecutive (i cui estremi vengono citati nella norma stessa).

L'articolo in commento rientra tra le c.d. norme provvedimento, tipologia di provvedimenti ammessi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, purché alla base vi sia una motivazione rigorosa e una stretta ragionevolezza.

Si segnala, infine, che la previsione contenuta al comma 4, con la quale si onerano i consorzi destinatari dell'intervento a trasmettere i relativi atti alla Corte dei conti, risulta poco chiara riguardo al momento in cui si dovrà provvedere alla trasmissione degli stessi, facendo genericamente riferimento al momento "del pagamento".

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa complessiva di 7.900.448,99 di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"), di competenza dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della

Pesca mediterranea. **Trattasi di autorizzazione di spesa su un unico capitolo di nuova istituzione** (Titolo 1 – spesa corrente).

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
7	16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ass. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea	Consorzi di bonifica di Agrigento, Enna e Palermo	€ 7.900.448,99	-	-

Articolo 8

Disposizioni di spesa in materia di agricoltura, sviluppo rurale e pesca

L'articolo 8 dispone una autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2026, a favore del Dipartimento regionale dell'agricoltura, suddivisa in due quote identiche da 150.000 euro ciascuna, aventi distinte finalità:

- una quota è destinata all'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione degli interventi **di parte corrente** nel settore agricolo e agroalimentare;
- l'altra all'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione degli interventi **d'investimento** nel medesimo settore agricolo e agroalimentare.

In entrambi i casi nella previsione viene utilizzata una formula generica “acquisizione di beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione degli interventi”, senza specificare la tipologia di beni o servizi da acquistare né in cosa consista concretamente la “razionalizzazione”. A tale proposito, nella relazione illustrativa al disegno di legge si legge che la “dotazione prevista è finalizzata a dare copertura alla partecipazione/compartecipazione della Regione a specifici programmi ministeriali, unionali o interregionali (distinti da quelli riconducibili alle programmazioni PSPPAC e FEAMPA), nonché per le eventuali occorrenze funzionali all'implementazione di interventi nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca/acquacoltura previsti dalla legislazione regionale (ad esempio acquisizione di piattaforme e servizi informatici per consentire l'accesso dei beneficiari e la gestione delle istanze)”.

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare"), di competenza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea. **Trattasi di autorizzazioni di spesa iscritte su due distinti capitoli di nuova istituzione:** il comma 1 (€ 150.000 – Titolo 1, spesa corrente) per l'acquisizione di beni e servizi finalizzati alla razionalizzazione degli interventi di parte corrente nel settore agricolo ed agroalimentare; il comma 2 (€ 150.000 – Titolo 2, spesa in conto capitale) per la razionalizzazione degli interventi d'investimento nel medesimo settore. La provvista sostituisce le risorse statali trasferite ai sensi della L. 499/1999 (già imputate al capitolo 142566) al fine di garantire – secondo la relazione tecnica allegata – la partecipazione e compartecipazione della Regione a specifici programmi ministeriali, unionali e interregionali (distinti da quelli riconducibili alle programmazioni PSP, PAC e FEAMP).

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
8	16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Nuova autorizzazione – parte corrente (c.1) e conto capitale (c.2)	Dip. Agricoltura – Ass. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea	Dipartimento regionale dell'Agricoltura	€ 300.000,00 (di cui € 150.000,00 corrente e € 150.000,00 capitale)	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 9

Regolarizzazione catastale del demanio forestale

Per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"), di cui € 800.000 per l'acquisizione di prestazioni di servizi ed € 200.000 per oneri tributari, di competenza del Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale, Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea. **Trattasi di autorizzazione di spesa iscritta su un capitolo di nuova istituzione** (Titolo 1 – spesa corrente), destinata alla regolarizzazione catastale di terreni e fabbricati acquisiti al demanio forestale a seguito

di espropriazioni, occupazioni ed altre acquisizioni non correttamente trascritte, anche mediante il ricorso a professionalità esterne, entro il limite di € 800.000.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge, si chiarisce che le risorse sono necessarie per provvedere alla mancata regolarizzazione catastale di terreni e fabbricati acquisiti al demanio forestale a seguito di espropriazioni, occupazioni e altre acquisizioni non correttamente trascritte nel tempo, che hanno determinato l'insorgere di contenziosi, nonché di eventuali altre situazioni non regolari relative ad immobili di servizio.

Nello specifico, parte delle somme (pari a 200.000 euro) è destinata al pagamento di “oneri tributari”, mentre la restante parte è destinata a consentire al Dipartimento, anche avvalendosi di professionalità esterne, di procedere alla progressiva regolarizzazione. A quest'ultimo proposito, sarebbe utile acquisire dal Governo regionale ulteriori informazioni riguardo alla necessità di ricorrere a professionalità esterne all'amministrazione, in considerazione dell'oggettiva impossibilità di provvedere alle medesime attività tramite il personale tecnico “interno”.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
9	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Nuova autorizzazione – parte corrente	Dip. Sviluppo rurale e territoriale – Ass. Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca mediterranea	Dipartimento dello Sviluppo rurale e territoriale	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 10

Finanziamento della progettazione degli interventi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Urbani

Il **comma 1** autorizza per l'esercizio finanziario 2026 la spesa di euro 18.000.000 per l'attività di progettazione degli interventi ricompresi nella programmazione impiantistica definita dal Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti (Missione 9, Programma 3).

Il **comma 2** assegna le risorse all'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti e le destina alla redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica, all'esecuzione delle indagini e degli studi specialistici, alla verifica

della progettazione, alle attività della Centrale di Committenza e ad ogni altra attività tecnica necessaria per la realizzazione degli interventi.

Infine, il **comma 3** dispone che le somme confluiscono nella contabilità speciale n. 6463 «COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del d.P.C.M. 22 febbraio 2024.

Si osserva che la disposizione prevede una nuova spesa su capitolo di nuova istituzione.

Per le finalità dell'articolo, come già evidenziato, è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti"), di competenza dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Trattasi di autorizzazione di spesa su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), destinata al finanziamento delle attività di progettazione degli interventi impiantistici ricompresi nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Urbani (redazione dei PFTE, indagini geologiche/geognostiche/ambientali/archeologiche, studi specialistici, verifica della progettazione, attività della Centrale di Committenza). Le somme confluiscono nella contabilità speciale n. 6463 afferente al Commissario straordinario. Lo stanziamento è motivato dalla necessità e l'urgenza di anticipare la fase progettuale in attesa della rimodulazione delle risorse FSC 2021-2027, per non compromettere il cronoprogramma del Piano.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
10	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 – Rifiuti	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ufficio Speciale valorizzazione energetica e gestione ciclo rifiuti	Ufficio Speciale valorizzazione energetica e gestione ciclo rifiuti	€ 18.000.000,00	-	-

Articolo 11

Disposizioni in materia di servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento

Il **comma 1** autorizza l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, per il 2026, all'erogazione straordinaria di euro 1.000.000 in favore dell'azienda speciale consortile A.I.C.A. (Azienda Idrica Comuni Agrigentini), vincolata al pagamento dei maggiori costi per il maggiore approvvigionamento idrico da fonti convenzionali nella stagione estiva del corrente anno (Missione 9, Programma 4).

Il **comma 2** autorizza, poi, il medesimo Assessorato a erogare, per il 2026, euro 1.000.000 in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento per la fornitura e la collocazione di contatori nelle utenze affidate al gestore unico dell'ambito, al fine di incentivare le attività di cui all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1.

Anche in questo caso, si rileva che si tratta di previsione di nuove spese per entrambi i commi su capitoli di nuova istituzione.

In merito alla previsione, di cui al **comma 1**, che attribuisce ad AICA un'erogazione straordinaria per pagare i maggiori costi per l'approvvigionamento idrico da fonti convenzionali, si osserva che la stessa comporta il rischio di doppio pagamento del medesimo costo.

La normativa vigente impone, infatti, che la tariffa copra per intero i costi di gestione e di investimento del servizio idrico (art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006) e precisa che ogni sua componente ha natura di corrispettivo. La tariffa è predisposta dall'Assemblea Territoriale Idrica secondo i criteri dell'ARERA, e approvata da quest'ultima.

Il costo dell'acqua acquistata all'ingrosso è già interamente riconosciuto in tariffa: il metodo vigente lo colloca fra i costi operativi aggiornabili e lo riconosce a consuntivo, per l'importo effettivamente sostenuto due anni prima (artt. 20 e 22 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 639/2023/R/idr). Il metodo prevede anche la via per far fronte a

un rincaro degli approvvigionamenti senza attendere due anni: l'Assemblea Territoriale Idrica ne fa motivata istanza, l'ARERA valuta, e quanto anticipato viene poi conguagliato.

Nel caso in cui la Regione pagasse, fuori dalla tariffa, una parte di tali costi del servizio senza che di quel pagamento si tenesse conto, scomputandolo, nel calcolo della tariffa, lo stesso costo rischierebbe di essere coperto due volte. Infatti, il costo sostenuto da A.I.C.A. nel 2026 rientrerà comunque, a consuntivo, nel calcolo della tariffa degli anni successivi.

Sarebbe, dunque, necessaria una espressa previsione che subordini l'erogazione alla rendicontazione dei maggiori costi effettivamente sostenuti e non altrimenti coperti e che detragga il costo finanziato dalla Regione dal calcolo della tariffa futura, affinché gli utenti non finiscano per pagarlo in seguito in bolletta.

In secondo luogo, si rammenta che l'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2026 ha autorizzato, per il 2026 e il 2027, un'erogazione straordinaria di 10 milioni di euro per ciascun esercizio in favore di A.I.C.A., *a titolo di anticipazione*, restituibile in dieci anni secondo un piano finanziario di rimborso (comma 3). Il comma 4 della medesima disposizione stabilisce che A.I.C.A. *decade dal beneficio della rateizzazione* se alla scadenza del triennio non ha completato «l'attività necessaria a garantire la regolare riscossione della tariffa per il servizio da parte dell'utenza finale, ivi compresa la collocazione dei contatori». Tali erogazioni hanno vincoli di destinazione contigui con quelli previsti dalla disposizione in esame - pagamento del servizio di acqua all'ingrosso già fatturato secondo la norma vigente, maggiori costi di approvvigionamento secondo la norma in esame - senza alcuna clausola che ne escluda la sovrapposizione.

Inoltre, il **comma 2** dell'articolo in esame finanzia con contributo pubblico a fondo perduto esattamente quell'attività — la collocazione dei contatori — che la legge di stabilità aveva posto a carico del beneficiario quale condizione per conservare la dilazione. **L'onere viene così traslato sulla finanza regionale e la sanzione della decadenza perde la propria funzione deterrente, senza che il disegno di legge modifichi o si coordini con l'articolo 16, comma 4.**

Il contributo è erogato all'ente di governo dell'ambito, mentre i contatori sono cespiti destinati all'esercizio del servizio da parte del gestore. La norma non stabilisce a chi resti la titolarità dei beni finanziati né come essi debbano essere trattati ai fini della determinazione tariffaria. La lacuna espone al rischio che il medesimo investimento, finanziato a fondo perduto, sia poi remunerato in tariffa a carico dell'utenza.

Il contributo solleva, inoltre, **dubbi quanto alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato**, anche avuto riguardo al regime proprio dei servizi pubblici essenziali di interesse economico generale. Perché la misura sia al riparo, occorre che rispetti tutte le condizioni poste al riguardo dalla normativa e dalla giurisprudenza europee. In difetto, essa resterebbe esposta al sindacato della Commissione europea, con il rischio di una decisione di incompatibilità e di recupero delle somme presso il beneficiario.

In sintesi, per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa complessiva di 2.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 4 "Servizio idrico integrato"), di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità. Trattasi di autorizzazioni di spesa su capitoli di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente): il comma 1 (€ 1.000.000) eroga un contributo straordinario in favore di A.I.C.A. – Azienda idrica comuni Agrigentini, per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico nella stagione estiva, quantificato – secondo la relazione tecnica – ai maggiori costi per forniture da fonti convenzionali (giugno-settembre); il comma 2 (€ 1.000.000) eroga un contributo in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, destinato alla fornitura e collocazione di contatori presso le utenze del gestore unico di Agrigento, ad incentivo della riscossione tariffaria secondo la regolamentazione ARERA.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
11	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 – Servizio idrico integrato	Nuova autorizzazione – parte corrente (c.1 e c.2)	Ass. Energia e Servizi di pubblica utilità	A.I.C.A. (c.1); Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento (c.2)	€ 2.000.000,00 (€ 1.000.000,00 + € 1.000.000,00)	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 12

Modifiche all'art. 10 della Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 16 Lettera a) e b)

L'articolo consta di un unico comma, che apporta tre modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2022 **trasformando la precedente anticipazione finanziaria in contributo straordinario a titolo di compensazione, non soggetto ad obbligo di restituzione.**

In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 2-bis del testo vigente, come introdotto dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2026, il quale autorizzava il trasferimento di euro 18.985.527,83 in favore di Siciliacque S.p.A. a titolo di anticipazione (capitolo 646201), con recupero. Il testo sostitutivo qualifica la medesima somma come contributo straordinario a titolo di compensazione per il riequilibrio economico-finanziario degli oneri di servizio pubblico derivanti dalla convenzione, estende il periodo di riferimento al primo trimestre 2026 e precisa che la somma «non comporta il riconoscimento di importi ulteriori in favore di Siciliacque S.p.A. rispetto ai costi del servizio di cui alla tariffa».

Le lettere successive apportano le conseguenti modifiche: la lettera b) sopprime il comma 2-ter, che prevedeva la restituzione della somma in dieci rate annuali di pari importo, senza interessi, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione.

La lettera c) sopprime, al comma 1-ter, le parole «maggiorata degli interessi legali». Il comma 1-ter, introdotto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, disciplina la restituzione della distinta anticipazione di euro 10.709.868 di cui al comma 1-bis, in tredici rate annuali a decorrere dal 2026 (capitolo 8115).

Il contributo è iscritto su capitolo di nuova istituzione.

Sotto il profilo del drafting, si suggerisce, alla lettera b), di usare le parole «il comma 2-ter è abrogato», anziché «è soppresso».

Anche in questo caso, il trasferimento, che la norma stessa qualifica come compensazione di oneri di servizio pubblico, solleva dubbi quanto alla compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato, anche avuto riguardo al regime proprio dei servizi pubblici essenziali di interesse economico generale: la qualificazione operata dal legislatore regionale non vincola infatti l'interprete europeo, dipendendo la nozione di aiuto da elementi oggettivi. Perché la misura sia al riparo occorre che rispetti tutte le condizioni poste al riguardo dalla normativa e dalla giurisprudenza europee.

In sintesi, per le finalità dell'articolo è autorizzato, per il solo esercizio finanziario 2026, il trasferimento della somma di 18.985.527,83 di euro in favore di Siciliacque S.p.A. (Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 4 "Servizio idrico integrato"), di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

Trattasi di trasformazione di una precedente anticipazione finanziaria (già autorizzata dall'art. 16, comma 1, della l.r. 1/2026 sul capitolo 646201, Missione 9, Programma 4, Titolo 1 – spesa corrente, ora azzerato) **in contributo straordinario a titolo di compensazione, non soggetto ad obbligo di restituzione**, iscritto su capitolo di nuova istituzione di pari natura ed importo, a copertura degli oneri di servizio pubblico sostenuti da Siciliacque per le forniture idriche all'ingrosso rese, in forza della convenzione Rep. 10994/2004, ai Comuni ex civici EAS delle ATI di Trapani e Messina per gli anni 2024, 2025 e il primo trimestre 2026. L'importo è determinato applicando ai volumi forniti le tariffe calcolate secondo la regolazione ARERA e il principio del full cost recovery ex art. 154 del d.lgs. 152/2006, senza riconoscimento di importi ulteriori rispetto ai costi ammessi dal metodo tariffario.

Secondo la relazione tecnica, così come si evince dai prospetti sugli effetti finanziari, dall'intervento non scaturiscono maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana, in quanto la copertura non è reperita tra le risorse della manovra complessiva di cui alla norma finanziaria, bensì mediante la contestuale soppressione dell'autorizzazione di anticipazione di pari importo, già prevista dall'art. 10, comma 2-bis, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 (Missione 9, Programma 4, capitolo

646201), il cui onere viene integralmente trasferito, a parità di stanziamento, sul nuovo capitolo istituito per il contributo straordinario a titolo di compensazione.

La lettera c) sopprime altresì l'obbligo di corresponsione degli interessi legali sulla distinta anticipazione di € 10.709.868 di cui al comma 1-bis del medesimo art. 10 (l.r. 16/2022, come integrato dall'art. 42 l.r. 3/2025).

La conversione dell'anticipazione in contributo straordinario e la soppressione dell'obbligo di corresponsione degli interessi legali non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Tale invarianza finanziaria deriva dalle modalità di contabilizzazione vigenti, le quali non ascrivono, tra le entrate di bilancio, le risorse derivanti né dalla restituzione delle anticipazioni né dall'incasso dei relativi interessi.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
12	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 – Servizio idrico integrato	Trasformazione anticipazione in contributo straordinario (saldo neutro) – parte corrente	Ass. Energia e Servizi di pubblica utilità	Siciliacque S.p.A.	€ 18.985.527,83	-	-

Articolo 13

Programma regionale straordinario per la pulitura, la manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze stradali.

I commi 1 e 2 istituiscono il Programma regionale straordinario per la pulitura, la manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze stradali, con finalità di sicurezza della circolazione, decoro del territorio, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi, e ne individuano gli interventi finanziabili: rimozione di rifiuti e materiali abbandonati; sfalcio, decespugliamento e potatura; pulizia e ripristino di cunette, fossi di guardia e opere di regimazione delle acque meteoriche; manutenzione di banchine, scarpate e fasce di pertinenza; eliminazione di situazioni di degrado e pericolo.

Il comma 3 fissa le priorità: strade regionali; strade provinciali e strade già appartenenti ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane; arterie ad elevata intensità di traffico individuate con deliberazione della Giunta; tratti di strade statali e

autostradali, previa stipula di convenzioni o accordi con gli enti proprietari o concessionari.

I commi 4, 5 e 6 affidano all'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità la definizione annuale del Piano degli interventi; autorizzano per il 2026 la spesa di 5.000 migliaia di euro su capitolo di nuova istituzione (Missione 10, Programma 5); individuano i destinatari (Liberi Consorzi, Città metropolitane, Comuni, enti gestori delle infrastrutture stradali e altri soggetti pubblici competenti), con riparto disposto con decreto assessoriale previa deliberazione della Giunta.

I commi 7 e 8 attribuiscono al Ragioniere generale, su proposta del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, le variazioni di bilancio occorrenti; pongono in capo all'Assessorato il monitoraggio e la trasmissione annuale di una relazione alla competente Commissione legislativa.

Innanzitutto, si tratta di una norma ordinamentale che introduce spesa iscritta su capitolo di nuova istituzione.

Inoltre, si segnala un refuso al comma 3, che esordisce con: «Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati prioritariamente lungo [...]». In realtà l'elencazione tipologica degli interventi non è contenuta al comma 1 (che si limita a istituire il programma), bensì al comma 2.

Al comma 3, lettera b), l'espressione «le strade provinciali e le strade già appartenenti ai Liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane» è imprecisa: a seguito della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 le province regionali sono state sostituite dai Liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, sicché non esistono strade provinciali distinte da quelle di titolarità dei nuovi enti, e l'espressione «già appartenenti» evoca impropriamente una dismissione; si suggerisce «le strade di competenza dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane».

Infine, nella parte in cui ammette a finanziamento i tratti di strade statali e autostradali (comma 3, lettera d)) e include fra i destinatari gli enti gestori delle infrastrutture stradali (comma 6), la disposizione solleva dubbi quanto alla **compatibilità**

con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Gli oneri di manutenzione delle pertinenze gravano di regola sul gestore in forza del titolo concessorio e trovano copertura nel pedaggio: il finanziamento regionale, ove destinato a tratti esercitati in regime di concessione onerosa, coprirebbe un costo già contrattualmente assunto e già remunerato, attribuendo al concessionario un vantaggio economico selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, esito che la natura pubblica del beneficiario non esclude. Sarebbe opportuno subordinare l'intervento all'accertamento che l'onere non sia già ricompreso nel titolo concessorio o nel relativo piano economico-finanziario e inserire una clausola di salvaguardia europea.

Dal punto di vista finanziario, in sintesi, per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"), di competenza dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.

Trattasi di autorizzazione di spesa iscritta su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), destinata all'istituzione del "Programma regionale straordinario per la pulitura, la manutenzione e la riqualificazione delle pertinenze stradali", con interventi di rimozione rifiuti, sfalcio, potatura, pulizia delle opere di regimazione delle acque e riqualificazione di banchine e scarpate, realizzati prioritariamente sulla viabilità regionale e provinciale. Le risorse sono destinate a Liberi Consorzi comunali, Città metropolitane, Comuni, enti gestori delle infrastrutture stradali e altri soggetti pubblici competenti, con monitoraggio e relazione annuale alla Commissione legislativa dell'ARS.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
13	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	5 – Viabilità e infrastrutture stradali	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ass. Infrastrutture e Mobilità	Liberi Consorzi, Città metropolitane, Comuni, enti gestori strade	€ 5.000.000	-	-

Articolo 14

Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

I commi 1, 2 e 3 autorizzano il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti a concedere contributi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in disagio economico, con una spesa di 8.000 migliaia di euro per il 2026 (Missione 8, Programma 2), in favore dei titolari di contratto di locazione a uso abitativo regolarmente registrato e muniti di attestazione ISEE in corso di validità.

I commi 4, 5 e 6 individuano la fascia A (ISEE fino a euro 13.659,88) e la fascia B (ISEE fino a euro 15.639,46); prevedono l'incremento del 25 per cento dei limiti nei casi di cui all'articolo 2, comma 4, del d.m. Lavori pubblici 7 giugno 1999 (ISEE massimo elevato a euro 17.074,85 e a euro 19.549,32); determinano il contributo in misura tale da ridurre l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sull'ISEE al 14 per cento per la fascia A, con un massimo di euro 3.098,74, e al 24 per cento per la fascia B, con un massimo di euro 2.324,05.

I commi 7, 8, 9 e 10 rapportano il contributo al periodo di effettiva validità del contratto ed entro il limite del canone corrisposto; ammettono i nuclei con ISEE pari a zero solo previa dichiarazione sostitutiva sulla fonte di sostentamento; prevedono, in caso di risorse insufficienti, la formazione di una graduatoria degli aventi diritto; demandano l'attuazione a un avviso pubblico.

Si tratta di autorizzazione di spesa iscritta su capitolo di nuova istituzione.

La norma non prevede che l'immobile sia ubicato in Sicilia o la residenza anagrafica in Sicilia, si ritiene, ai fini del rispetto del principio di legalità, che tali requisiti debbano essere fissati con già con atto legislativo.

Ove le risorse risultino insufficienti rispetto al fabbisogno, il comma 9 rimette al Dipartimento la formazione della graduatoria degli aventi diritto senza fissare alcun criterio di ordinamento. La lacuna non è colmata altrove: il comma 10 circoscrive «esclusivamente» il contenuto dell'avviso pubblico a materie procedurali, fra le quali l'ordine di precedenza fra gli aspiranti non rientra. La selezione fra domande concorrenti

finirebbe così per compiersi in sede istruttoria, in via di discrezionalità non formalizzata e non conoscibile *ex ante*. **La disposizione configura una norma in bianco**, attribuendo il potere senza predeterminarne i criteri di esercizio: **ne risulta incisa la dimensione sostanziale del principio di legalità**, con riflessi sull'imparzialità dell'azione amministrativa e sulla parità di trattamento fra situazioni omogenee (articoli 97 e 3 della Costituzione). Sarebbe sufficiente trasporre nel comma la formula già impiegata dagli articoli 1 e 4 del medesimo disegno di legge, che collocano le istanze secondo l'ordine crescente del valore dell'ISEE e, a parità di ISEE, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Rimane poco chiaro come dovrebbe essere calcolato il valore massimo del contributo in caso di ISEE zero e se, come sembrerebbe intendersi, deve essere ritenuto pari al massimale per la fascia A, di euro 3.098,74.

Occorre valutare un **migliore coordinamento rispetto ad una misura regionale già in vigore, prevista dall'articolo 57 della l.r. 5 gennaio 2026, n. 1**, che ha già previsto per il 2026 un contributo di euro 3.000, con requisiti e criteri diversi (nuclei di almeno tre componenti, ISEE non superiore a euro 10.000 incrementato di euro 200 per ogni ulteriore figlio), **con particolare riguardo al cumulo con altri benefici analoghi**.

In sintesi, per le finalità dell'articolo è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per il solo esercizio finanziario 2026 (Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 2 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare"), di competenza del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. Trattasi di nuova autorizzazione di spesa su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), destinata all'istituzione del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, a seguito del venir meno del finanziamento statale ex art. 11 del d.lgs. 431/1998.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiari	2026	2027	2028
14	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 – Edilizia residenziale pubblica e locale	Nuova autorizzazione – parte corrente	Dip. Infrastrutture, Mobilità e Trasporti	Nuclei familiari con contratto di locazione	€ 8.000.000	€ 0,00	€ 0,00

Considerate le modalità attuative e di erogazione della misura, strutturate mediante procedura a graduatoria, l'importo previsto dall'autorizzazione legislativa è da intendersi come un limite massimo di spesa e non una previsione dell'onere finanziario parametrata alla platea dei potenziali beneficiari.

Criticità: al riguardo, si segnala che **la relazione tecnica allegata non esplicita i criteri e le metodologie adottati per la quantificazione dell'onere complessivo**. Questo non consente di verificare la congruità delle risorse stanziare rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi stabiliti dalla disposizione in esame.

Articolo 15

Trasporto ferroviario regionale, manutenzione mezzi di trasporto

L'articolo consta di un unico comma, che autorizza per il 2026 la spesa di 4.000 migliaia di euro per l'esecuzione delle attività manutentive di secondo livello sui convogli della flotta dei treni di proprietà della Regione siciliana (Missione 10, Programma 1; Tabella «B»: capitolo di nuova istituzione, Titolo 1, Amministrazione 8, Rubrica 2).

Dalla relazione risulta che la Regione è proprietaria di 55 treni elettrici; che per i 25 convogli della flotta POP 1 si rende necessario dal 2026 l'avvio della manutenzione di secondo livello; che tali attività non rientrano nel Piano economico finanziario del Contratto di servizio 2024-2033; che l'Impresa Ferroviaria ha definito un modello logistico-industriale articolato in un canone logistico di secondo livello e in un costo per l'esecuzione dell'attività di ciclica presso gli impianti manutentivi; e che gli importi sono posti a carico della Regione in quanto spese in capo alla proprietà, in coerenza con il comodato d'uso dei treni.

La disposizione solleva dubbi quanto alla **compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato**, sotto il profilo della sovracompensazione. Il regolamento (CE) n. 1370/2007 disciplina le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico nel trasporto di passeggeri e ne vieta l'eccedenza rispetto all'effetto finanziario netto degli obblighi assunti. Poiché i rotabili sono concessi in comodato, e dunque a titolo gratuito, i correlati

oneri di manutenzione dovrebbero già trovare riflesso nel calcolo del corrispettivo contrattuale.

Il Governo afferma, nella relazione, che la manutenzione di secondo livello resterebbe esclusa dal piano economico-finanziario del contratto di servizio, con onere ricadente sulla Regione in qualità di proprietaria: è questo il presupposto sul quale l'intervento si fonda, ma esso è enunciato nella sola relazione (che non è testo normativo, non vincola l'amministrazione e, dunque, non è opponibile in sede europea), mentre l'articolato non richiama il contratto né prevede alcuna forma di verifica.

Ove risultasse invece già coperta, il finanziamento regionale attribuirebbe all'impresa ferroviaria un vantaggio economico eccedente.

Sarebbe opportuno acquisire l'attestazione formale che il corrispettivo del Contratto di servizio 2024-2033 non include alcuna componente riferita a tali attività.

Per le finalità dell'articolo, come già evidenziato, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 1 "Trasporto ferroviario"), di competenza dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. **Trattasi di autorizzazione di spesa iscritta su capitolo di nuova istituzione** (Titolo 1 – spesa corrente). In merito alla quantificazione questa è commisurata – secondo la relazione tecnica - al canone logistico e ai costi per l'attività ciclica presso gli impianti manutentivi, a carico della Regione in qualità di proprietaria in base al Comodato d'uso stipulato con l'Impresa Ferroviaria, non essendo tali oneri ricompresi nel Piano Economico Finanziario del Contratto di Servizio 2024-2033, finalizzati a garantire l'esecuzione delle attività manutentive di II livello per i convogli della flotta POP 1 (55 treni elettrici di proprietà della Regione Siciliana).

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
15	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	1 – Trasporto ferroviario	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ass. Infrastrutture e Mobilità	Impresa Ferroviaria (flotta regionale POP 1)	€ 4.000.000	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 16

Contributi per la riduzione degli svantaggi derivanti dall'insularità

L'articolo consta di un unico comma, che incrementa di 5.230 migliaia di euro, per il solo esercizio 2026, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2026, n. 14, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2025, n. 32 (Missione 10, Programma 4, capitolo 270049).

La disciplina sostanziale si ricava dalle norme richiamate.

L'articolo 5 della legge regionale n. 32 del 2025 distingue due misure: il comma 1 riguarda la concessione di **contributi in favore dei cittadini residenti in Sicilia**; il comma 2 riguarda il **rimborso alle compagnie aeree convenzionate per l'applicazione dello sconto sui biglietti ai residenti**. L'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2026 ha autorizzato per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 una spesa complessiva annua di 20.270 migliaia di euro, di cui 6.770 migliaia per la prima misura (capitolo 270049) e 13.500 migliaia per la seconda (capitolo 270050), consentendo al Ragioniere generale, su proposta del Dipartimento delle infrastrutture, di operare variazioni compensative fra i due capitoli ferma restando la spesa complessiva.

Sotto il profilo finanziario, **l'articolo in esame incrementa dunque il solo capitolo di spesa corrente 270049** (Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 4 "Altre modalità di trasporto"), **relativo ai contributi ai cittadini**. La Tabella «B» espone una previsione 2026 di euro 10.770.000 che, per effetto della variazione, sale a euro 16.000.000; le previsioni 2027 e 2028 restano ferme in euro 6.770.000. Per le misure in questione si raggiungere un plafond complessivo di 16 milioni di euro per il 2026

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
16	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	4 – Altre modalità di trasporto	Rifinanziamento – parte corrente (cap. 270049)	Ass. Infrastrutture e Mobilità	Collegamenti aerei da/per la Sicilia	€ 5.230.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Articolo 17

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 2025.n. 29, finanziamento prestazioni aggiuntive e abbattimento liste d'attesa

La norma interviene sull'art. 9 della l.r. 12 agosto 2025, n. 29 (liste d'attesa e rapporti con le strutture accreditate), **ampliando la platea dei soggetti coinvolti nel recupero delle prestazioni** e introducendo un nuovo canale di finanziamento a favore degli erogatori privati accreditati, accanto a quello già previsto per il personale del SSR.

Il comma 1, lett. a) estende l'ambito soggettivo del comma 1 dell'art. 9, della l.r. 29 del 2025, includendo tra i soggetti autorizzati allo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa anche **gli specialisti ambulatoriali interni convenzionati** con le “Aziende territoriali”, finora esclusi.

Il comma 1, lett. b) estende la verifica di disponibilità, già prevista per le strutture ospedaliere, anche alle strutture territoriali, ai fini dell'erogazione di visite ed esami nei giorni festivi e nelle ore notturne feriali.

Il comma 1, lett. c) inserisce il nuovo comma 1-*bis*, che demanda a un successivo decreto dell'Assessore regionale per la Salute la ripartizione delle somme in base alle **aree di maggiore criticità**.

Il comma 1, lett. d) **estende agli specialisti ambulatoriali interni la tariffa oraria di 100 euro lordi** già prevista al comma 2 per i dirigenti medici per lo svolgimento delle prestazioni in abbattimento delle liste di attesa.

Il comma 1, lett. e) introduce il nuovo comma 3-*bis* che autorizza la spesa di 3.000.000 euro (Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"), di competenza del Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica, Assessorato regionale della Salute. Trattasi di autorizzazione di spesa su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), destinata agli erogatori privati autorizzati e convenzionati con il SSR, per l'abbattimento delle liste d'attesa e l'equità di accesso alle prestazioni, con riparto anch'esso demandato a decreto dell'Assessore per la Salute in base alle **aree di maggiore criticità**.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
17	13 – Tutela della salute	7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	Nuova autorizzazione – parte corrente	Dip. Pianificazione strategica – Ass. Salute	Erogatori privati autorizzati e convenzionati SSR	€ 3.000.000	€ 0,00	€ 0,00

Criticità: in primo luogo, viene in rilievo l'utilizzo dell'espressione **“aziende territoriali”** la quale lascia intendere che queste ultime siano un *tertium genus* rispetto a quelle provinciali e a quelle ospedaliere. Al riguardo, occorre fare riferimento alla legge regionale di n. 5 del 2009, “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”, la quale disciplina organicamente gli enti del servizio sanitario regionale non facendo menzione delle richiamate “aziende territoriali”. Altro profilo di criticità è costituito dalle **lettere c) ed e) entrambe istitutive di un comma aggiuntivo** (rispettivamente, l'1-bis e il 3-bis) dal contenuto identico nella misura in cui si prevede che “Con decreto dell'Assessore regionale per la Salute sono ripartite le somme in base alle aree che presentano maggiore criticità”. Al riguardo, non è chiaro il senso della ripetizione e, invero, la disposizione di cui alla lettera c) **sembrerebbe essere superflua**, dal momento che né il comma 1 né l'istituendo comma 1-bis prevedono somme da ripartire. Inoltre, **nel merito**, la delega all'Assessore alla salute a ripartire le somme pone talune questioni critiche. Innanzitutto, in seguito al **parere n. 191 del 29 luglio 2026, reso dal C.G.A.R.S. in Adunanza Plenaria** la disposizione regionale potrebbe rivelarsi affetta da incostituzionalità in quanto non rispettosa del riparto di competenze in materia di fonti normative, il quale, alla luce del richiamato articolo 12, comma 4, dello Statuto siciliano, impone che la normativa di attuazione delle leggi regionali sia adottata dal Governo regionale, ossia con delibera di Giunta previo parere del C.G.A.R.S. Inoltre, la delega appare completamente in bianco dal momento che il legislatore non fornisce alcun criterio circa cosa debba intendersi per “maggiori criticità”. La norma, quindi, potrebbe essere viziata da illegittimità costituzionale anche sotto il profilo del principio di legalità in senso sostanziale. Infine, sotto altro aspetto, si rileva che la citata lettera e) interviene a stanziare la spesa di 3.000 migliaia di euro per finanziare la misura di ampliamento dei destinatari della norma **senza, tuttavia, indicare l'esercizio finanziario di riferimento**.

Si evidenzia, infine, che la disposizione non riporta l'esercizio finanziario su cui è autorizzata la spesa seppur la tabella B attribuisca gli effetti finanziari all'anno 2026.

Sarebbe necessario, pertanto, intervenire sul testo normativo per specificare quanto già indicato dalla suddetta tabella.

Articolo 18

Nuovo Ospedale di Gela

La norma autorizza la spesa per l'esercizio finanziario 2026 di **16.000 migliaia** di euro in favore dell'ASP di Caltanissetta per la progettazione del **nuovo ospedale di Gela**. La relazione governativa specifica che tale intervento si rende necessario per la celere realizzazione dell'opera già prevista dalla vigente **rete ospedaliera**, approvata con D.A. n. 22 dell'11.09.2019 e che qualifica il presidio ospedaliero di Gela **DEA di I livello con 242 posti letto**.

Per le finalità dell'articolo è autorizzata, per il solo esercizio finanziario 2026, la spesa di 16.000.000 di euro (Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria"), di competenza dell'Assessorato regionale della Salute. Trattasi di autorizzazione di spesa su capitolo di nuova istituzione (Titolo 1 – spesa corrente), destinata all'ASP di Caltanissetta per la progettazione del nuovo ospedale di Gela, qualificato come DEA di I Livello, previsto dalla programmazione ospedaliera regionale vigente (D.A. n. 22 dell'11.01.2019, con 242 posti letto). Lo stanziamento è finalizzato ad assicurare il tempestivo avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
18	13 – Tutela della salute	7 – Ulteriori spese in materia sanitaria	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ass. Salute	ASP di Caltanissetta	€ 16.000.000,00	-	-

Articolo 19

Armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale

La disposizione in esame interviene sugli stanziamenti costituiti in favore del “Fondo Risorse Decentrate per il trattamento economico accessorio del personale” (FO.R.D.), attraverso puntuali modifiche all’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31.

Box. 1 - Approfondimento sull’armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale

L’articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, che stanZIA risorse in favore del “Fondo Risorse Decentrate per il trattamento economico accessorio del personale”, è norma attuativa dell’art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 13 marzo 2025, n. 25, che intende armonizzare progressivamente la retribuzione accessoria del personale delle Amministrazioni centrali e degli enti territoriali con quelle previste per i corrispondenti dipendenti dei ministeri.

In particolare, il citato articolo 14, comma 1-bis, prevede che a decorrere dall’anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, possono incrementare, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (ossia l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, come determinato per l’anno 2016), il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un’incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di tale incremento del Fondo, pena l’indisponibilità, per la contrattazione integrativa, di un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali

Il comma 1 della disposizione modifica il comma 1 del suddetto articolo 13 eliminando l’indicazione degli esercizi finanziari 2025-2027 a ciascuno dei quali si

riferiva l'incremento di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo originariamente previsto dalla norma.

Il comma 2 introduce, a partire dall'esercizio finanziario 2026, un ulteriore incremento di 10 milioni di euro della dotazione del Fondo. (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane"), di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Trattasi di rifinanziamento del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, iscritta sul capitolo 212015 (Titolo 1 – spesa corrente), **reso permanente mediante soppressione del limite temporale al triennio 2025-2027.** L'incremento, quantificato secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato (nota n. 175706 del 27/06/2025), come si è avuto modo di vedere nella box n. 1, è **finalizzato ad armonizzare progressivamente al 48% il rapporto tra componente stabile del Fondo accessorio e spesa per stipendi tabellari 2023**, in coerenza con quanto previsto dal D.L. 25/2025, conv. L. 69/2025, per il personale non dirigenziale.

Il comma 3, infine, interviene sul comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, specificando che l'ulteriore incremento della dotazione del Fondo, introdotto dal comma 1 della disposizione in esame, verrà coperto, a partire dal 2029, mediante l'utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (ossia 600 milioni di euro per l'anno 2029 e 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030). Con riguardo agli esercizi finanziari 2026-2028 la copertura finanziaria della disposizione in commento è rinvenibile all'art. 24 del disegno di legge.

Per le finalità dell'articolo è incrementata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, la spesa di 10.000.000 di euro annui (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane"), di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione pubblica. Trattasi di rifinanziamento del al Fondo risorse decentrate (FO.R.D.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31, iscritta sul capitolo 212015 (Titolo 1 – spesa corrente).

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
19	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Rifinanziamento permanente – parte corrente (cap. 212015)	Dip. Funzione Pubblica e Personale – Ass. Autonomie locali e Funzione pubblica	Personale regionale non dirigenziale	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00

Criticità: si segnala che la soppressione del riferimento dell'incremento di 10 milioni annui per il triennio 2025-2027 sembrerebbe confliggere con la ratio dell'intervento normativo proposto, la quale, da quanto si legge nella relazione illustrativa e nelle tabelle allegate al disegno di legge, dovrebbe essere quella di incrementare di 10 milioni di euro annui lo stanziamento del Fondo a partire dal 2026. **Tuttavia, ove venisse soppresso il riferimento dell'incremento di 10 milioni di euro agli esercizi finanziari 2025-2027 originariamente previsto dall'articolo 13, il medesimo incremento diverrebbe “una tantum” e non ricollegabile a ciascuna delle annualità del triennio, con la conseguenza che per le annualità 2026 e 2027 verrebbero meno i 10 milioni originariamente previsti dall'articolo 13 e rimarrebbe il solo “ulteriore incremento” (non più, dunque, “ulteriore”) di 10 milioni di euro.**

Articolo 20

Acquisizione delle particelle catastali funzionalmente connesse al compendio immobiliare “Verbumcaudo – Confisca Greco”

La disposizione in esame concerne l'acquisizione di alcune particelle catastali site a Polizzi Generosa, collegate al compendio immobiliare “Verbumcaudo-Confisca Greco” confiscato alla mafia dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata e successivamente assegnato alla Regione Siciliana per il perseguimento delle finalità istituzionali previste dalla normativa vigente in materia di destinazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per garantire la completezza e la piena funzionalità del processo di assegnazione e valorizzazione del bene confiscato alla mafia “Verbumcaudo – Confisca Greco”, il **comma 1** della disposizione in esame autorizza il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito ad acquisire al patrimonio della Regione Siciliana alcune particelle catastali

che, pur essendo strettamente collegate all'immobile principale, non erano state incluse nel decreto iniziale di confisca.

Tali particelle catastali sono, poi, individuate in modo specifico al **comma 2**: Il testo individua nello specifico i terreni interessati, situati nel territorio del Comune di Polizzi Generosa al Foglio 69 (particelle 1, 2, 21, 22 sub 2 e 3, 23, 24, 30, 118 sub 1-7, 168, 23 e 231), dichiarandoli strettamente necessari e inscindibilmente funzionali al compendio confiscato e al perseguimento delle finalità pubbliche di valorizzazione, riqualificazione e gestione dello stesso.

Il comma 3 qualifica l'acquisizione di questi terreni come opera di pubblica utilità, caratterizzata da indifferibilità e urgenza, ai sensi del Testo Unico in materia di espropriazioni (D.P.R. n. 327/2001).

Il comma 4 disciplina le modalità di acquisizione delle predette particelle, individuando prioritariamente la via dell'accordo bonario o della cessione volontaria con i proprietari, mentre il ricorso all'espropriazione per pubblica utilità è subordinato al mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti.

Il comma 5 prevede che ai proprietari dei terreni coinvolti nell'operazione di acquisizione debba essere corrisposta un'indennità economica, la cui quantificazione sarà definita da un'apposita perizia di stima elaborata dal Dipartimento regionale Tecnico.

Si segnala, tuttavia, che occorrerebbe intervenire sulla locuzione "soggetti destinatari delle particelle" dal momento che la norma evidentemente si vuole riferire non già ai "destinatari" bensì ai "proprietari" di tali particelle.

Ai sensi del **comma 7** della disposizione in esame, una volta completata l'acquisizione, i beni entreranno a far parte del patrimonio indisponibile della Regione Siciliana con il vincolo preciso di essere destinati all'utilizzo sociale e alla valorizzazione dell'intero compendio immobiliare "Verbumcaudo-Confisca Greco".

Quanto ai profili finanziari della disposizione in commento, il costo dell'operazione di acquisizione delle particelle funzionalmente connesse al compendio immobiliare "Verbumcaudo-Confisca Greco" è **quantificato al comma 6, il quale reca**

un'autorizzazione di spesa complessiva di euro 322.699,75, per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali"), in favore del Dipartimento regionale delle Finanze. L'importo, comprensivo delle indennità espropriative, è quantificato sulla base della perizia estimativa redatta dal Dipartimento regionale Tecnico e funge da limite massimo di spesa; l'intervento è finalizzato a garantire la funzionalità del programma di riqualificazione PNRR (euro 5.300.000) insistente sull'area.

La copertura finanziaria della spesa complessiva di 322.699,75 di euro per il 2026 è indicata dal **comma 8** della disposizione in esame, il quale stabilisce che si farà fronte al predetto onere finanziario a valere sulle disponibilità del capitolo 508006 (Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 5 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 – Spesa in conto capitale) del bilancio regionale per il triennio 2026-2028.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
20	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Autorizzazione su cap. 508006 – conto capitale	Dip. Finanze e Credito	Soggetti destinatari delle particelle catastali (espropriati)	€ 322.699,75	€ 0,00	€ 0,00

Criticità: si rileva un possibile **profilo di illegittimità costituzionale della disposizione in commento nella misura in cui interviene sulla determinazione dell'indennizzo nell'ambito della procedura espropriativa dei terreni di cui essa si occupa**. Tuttavia una simile previsione, che pretende di stabilire le modalità di determinazione dell'indennizzo in favore degli espropriati, da quantificarsi sulla base *“un'apposita perizia di stima elaborata dal Dipartimento regionale Tecnico”*, quando invece il D.P.R. n. 327/2001, agli articoli 20 ss. disciplina la procedura e individua gli organi competenti a determinare il suddetto indennizzo, **appare in contrasto con gli articoli 42 e 117, lettera l), della Costituzione**. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, la recente sentenza n. 120 del 2022), *“Il diritto all'indennizzo, radicato nell'art. 42, terzo comma, Cost. e sancito dall'art. 834 del codice civile, configura la principale tutela sostanziale spettante al titolare della proprietà, che subisca, nell'interesse generale, il sacrificio più gravoso, costituito dall'ablazione della*

situazione giuridica soggettiva” e, pertanto, intervenire su di esso con disciplina regionale vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria.

A ciò si aggiunga che **le norme fondamentali in materia di espropriazione per pubblica utilità contenute nel D.P.R. n. 327/2001 costituiscono principi fondamentali della materia “Governo del territorio”** (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), i quali per la Regione siciliana assurgono a norme di grande riforma economico-sociale, costituenti limiti alla potestà legislativa regionale in materia di “urbanistica”. La disposizione in commento, pertanto, potrebbe porsi altresì in conflitto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 21

Disposizioni urgenti per la salvaguardia del patrimonio archeologico e la prevenzione incendi

La norma dispone un **finanziamento straordinario a tutela dei parchi archeologici regionali**, con finalità di sicurezza pubblica (**prevenzione incendi**) e di **decoro dei siti**, mirato in particolare ai parchi con minore capacità di autofinanziamento tramite biglietteria.

Il comma 1 autorizza, per il 2026, la spesa di **2.000 migliaia di euro in favore dei parchi archeologici** di cui al Titolo II della l.r. 3 novembre 2000, n. 20, limitatamente a quelli con **ridotta capacità di autofinanziamento** derivante dagli introiti da vendita di titoli di ingresso.

Il comma 2 destina le risorse a interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei siti, diretti o esternalizzati, **con priorità** alle attività di prevenzione nella **stagione estiva**.

Il comma 3, infine, demanda a decreto del Dipartimento regionale per i beni culturali e dell’identità siciliana, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle somme.

Per le finalità dell’articolo è autorizzata, per il solo esercizio finanziario 2026, la spesa complessiva di 2.000.000 di euro (Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e

delle attività culturali", Programma 1 "Valorizzazione dei beni di interesse storico"), di competenza dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. **Trattasi di autorizzazione di spesa iscritta su capitolo di nuova istituzione** (Titolo 1 – spesa corrente), destinata ai parchi archeologici di cui al Titolo II della l.r. 20/2000 con ridotta capacità di autofinanziamento, per l'appalto di servizi di manutenzione o interventi diretti volti alla salvaguardia dei siti durante la stagione estiva 2026, a seguito del venir meno del supporto del personale operaio forestale precedentemente garantito dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale. I criteri di riparto sono demandati a decreto del Dipartimento regionale per i Beni Culturali.

Art.	Missione	Programma	Natura spesa	Amministrazione/Assessorato	Beneficiario	2026	2027	2028
21	5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	Nuova autorizzazione – parte corrente	Ass. Beni Culturali e Identità Siciliana	Parchi archeologici regionali (l.r. 20/2000, Titolo II)	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Criticità: profili di criticità si riscontrano in merito alla previsione di cui al comma 3 che demanda la concreta attuazione della misura di finanziamento a un successivo decreto del Dipartimento regionale per i beni culturali e dell'identità siciliana. Si osserva, in primo luogo, che in seguito al **parere n. 191 del 29 luglio 2026, reso dal C.G.A.R.S. in Adunanza Plenaria**, la disposizione in esame potrebbe rivelarsi affetta da **incostituzionalità** in quanto non rispettosa del riparto di competenze in materia di fonti normative, il quale, alla luce del richiamato articolo 12, comma 4, dello Statuto siciliano, impone che la normativa di attuazione delle leggi regionali sia adottata dal Governo regionale, ossia con delibera di Giunta previo parere del C.G.A.R.S. Nel caso di specie, inoltre, si osserva che la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle somme consiste in **un'attività di bilanciamento di interessi** che in ogni caso, sarebbe difficilmente compatibile con la natura **squisitamente tecnica delle competenze di un Dipartimento** regionale. Si segnala, infine, che, in disparte le considerazioni circa la natura giuridica delle norme di attuazione e della titolarità del potere, **la delega appare completamente in bianco** dal momento che il legislatore **non fornisce alcun criterio di selezione** dei parchi destinatari della misura finanziaria, né della parametrizzazione delle somme. **La norma, quindi, potrebbe essere viziata da illegittimità costituzionale anche sotto il profilo del principio di legalità in senso sostanziale.**

Articolo 22

Variazioni autorizzazioni di spesa

Per le finalità dell'articolo sono disposte plurimi rifinanziamenti ed incrementi di autorizzazioni di spesa vigenti, di competenza di diverse Amministrazioni e Assessorati regionali, per un incremento netto complessivo pari a € 35.850.887,86 per l'esercizio 2026 e a euro 2.300.000 per l'esercizio 2027. Tra i più rilevanti il rifinanziamenti di autorizzazioni già esistenti (tra cui: € 20.000.000 ai Comuni ex art. 6 l.r. 5/2014 – cap. 191301 - € 15.000.000 per prestazioni sanitarie ex art. 6 l.r. 26/2025 – cap. 410038; € 5.230.000 per collegamenti aerei – cap. 270049; incrementi vari sui capitoli di protezione civile, demanio idrico, disabilità, edilizia scolastica, aree verdi comunali e settore agricolo), oltre all'incremento di € 297.357.044,07 per il 2026 (€ 243.486.499,18 nel 2027 ed € 254.336.499,18 nel 2028) del Fondo oneri da provvedimenti legislativi (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704), destinato in particolare, per la quota relativa al capitolo 812009, alla copertura degli Accordi di Programma Regione/Ministero della Salute (nuovo Policlinico di Palermo, nuovo Ospedale di Siracusa).

Dettaglio delle variazioni alle autorizzazioni di spesa

Comma	Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	Variazione 2026	Variazione 2027	Risultante 2026
1	18 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1 – Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	191301	Contributo di parte corrente in favore dei Comuni – rifinanzia l'art. 6, comma 1, della l.r. 28 gennaio 2014, n. 5, come rideterminata dall'art. 11, comma 1, della l.r. 5 gennaio 2026, n. 1	+20.000.000	-	350.233.148,40
2	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	100075	Partecipazione ad "Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" – rifinanzia l'art. 27 della l.r. 22 ottobre 2025, n. 31	+3.000	-	3.000,00
3	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	5 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	612055	Acquisto diritti reali su beni immobili – Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione – rifinanzia l'art. 5 della l.r. 12 agosto 2024, n. 25	+537.120,26	-	537.120,26
4	13 – Tutela della salute	2 – Assistenza ospedaliera	410038	Incremento tariffario prestazioni sanitarie (D.M. 25.11.2024) – rifinanzia l'art. 6, comma 1, della l.r. 10 giugno 2025, n. 26	+15.000.000	-	15.000.000,00
5	20 – Fondi e accantonamenti	3 – Altri fondi	500053	Contributi ricostruzione/ripristino immobili danneggiati da	+3.750.000	-	3.750.000,00

Comma	Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	Variazione 2026	Variazione 2027	Risultante 2026
				incendi (prov. Siracusa) – rifinanzia l'art. 1 della l.r. 12 agosto 2025, n. 29			
6	8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2 – Edilizia residenziale pubblica e locale	673340	Abbattimento interessi mutui centri storici – riduce il comma 11 dell'art. 5 della l.r. 5 gennaio 2026, n. 1	-	-2.300.000	11.947.601,51
7	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 – Segreteria generale	104519	Partecipazione Associazione italiana Consiglio dei Comuni d'Europa – riduce l'autorizzazione ex L.R. 11/1972, art. 22	-3.000,00	-	159.000
7	11 – Soccorso civile	2 – Interventi a seguito di calamità naturali	516053	Spese d'investimento protezione civile – potenziamento presidi – rifinanzia la L.R. 14/1998	+3.000.000	-	8.811.691,96
7	11 – Soccorso civile	2 – Interventi a seguito di calamità naturali	516058	Interventi in emergenza e post-emergenza per eventi calamitosi – rifinanzia la L.R. 14/1998	+3.000.000	-	8.406.352,45
7	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	442555	Manutenzione ordinaria/urgenza demanio idrico fluviale – rifinanzia la L.R. 8/2018, art. 13, c. 4	+1.870.800	-	9.570.013,10
7	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	842073	Manutenzione straordinaria demanio idrico fluviale – rifinanzia la L.R. 8/2018, art. 13, c. 4	+1.123.087	-	14.481.182,11
7	14 – Sviluppo economico e competitività	2 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori	342525	Organizzazione eventi, pubblicità e promozione prodotti siciliani – rifinanzia la L.R. 75/1950, art. 1	+3.000.000	-	11.554.600,88
7	12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 – Interventi per la disabilità	183808	Fondo per la disabilità e la non autosufficienza – rifinanzia la L.R. 8/2017, art. 9, c. 2, lett. a), b), c. 9, c. 10	+10.000.000	-	224.688.706,94
7	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	4 – Altre modalità di trasporto	270039	Erogazioni ENAC – oneri servizio pubblico collegamenti Lampedusa/Pantelleria – rifinanzia la L.R. 31/2025, art. 4, c. 3	+1.270.000	-	9.000.000,00
7	10 – Trasporti e diritto alla mobilità	3 – Trasporto per vie d'acqua	476520	Servizi di collegamento marittimo con le isole minori – rifinanzia la L.R. 9/2015, art. 26, la L.R. 9/2020, art. 14 c. 1, e la L.R. 2/2023, art. 6 c. 3	0,00	+2.300.000	80.280.200,00
7	4 – Istruzione e diritto allo studio	3 – Edilizia scolastica	772040	Manutenzione straordinaria urgente istituti scolastici pubblici – rifinanzia la L.R. 8/2018, art. 10, c. 3	+5.000.000	-	12.967.282,86
7	16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	147314	Funzionamento consorzi di ricerca ex L.R. 88/1982, art. 5, e L.R. 9/2021, art. 65	+590.000	-	1.873.455,86
7	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del	2 – Tutela, valorizzazione e	550079	Contributi ai Comuni per rigenerazione aree verdi e	+5.000.000	-	17.250.000,00

Comma	Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	Variazione 2026	Variazione 2027	Risultante 2026
	territorio e dell'ambiente	recupero ambientale		parchi urbani – rifinanzia la L.R. 1/2025, art. 8, c. 2			
7	7 – Turismo	1 – Sviluppo e valorizzazione del turismo	472514	Spese per incremento movimento turistico e turismo interno – rifinanzia la L.R. 32/2000, art. 35, e la L.R. 2/2002, art. 39	+2.000.000	-	4.050.000,00

Il comma 8 dell'articolo in esame, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 – Tabella "A" (capitolo 215704 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – spese correnti"), degli importi di € 297.357.044,07 per l'esercizio 2026, € 243.486.499,18 per l'esercizio 2027 ed € 254.336.499,18 per l'esercizio 2028. A seguito di tali incrementi, lo stanziamento del suddetto fondo raggiunge gli importi pari a euro 297.764.388,70 per il 2026, 244.282.899 per il 2027 ed euro 393.634.584 per il 2028.

Comma	Missione	Programma	Capitolo	Descrizione	Variazione 2026	Variazione 2027	Variazione 2028
8	20 – Fondi e accantonamenti	3 – Altri fondi	215704	Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso – spese correnti – rifinanzia l'art. 59, comma 1, della l.r. 5 gennaio 2026, n. 1, Tabella "A"	+297.357.044,07	+243.486.499,18	+254.336.499,18

Articolo 23

Variazioni al bilancio della Regione

L'articolo 23 introduce nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028, le variazioni analiticamente riportate nelle annesse Tabelle "A" (entrata) e "B" (spesa), che recepiscono gli effetti finanziari di tutti gli articoli del provvedimento nonché di ulteriori variazioni finanziarie relative a capitoli di bilancio che non necessitano la modifica di autorizzazioni legislative. La seguente tabella rappresenta tutte le variazioni aumento a capitoli di bilancio introdotte con l'articolo in esame le quali costituiscono con maggiori spese per complessivi € 332.201.989 nel 2026 ed € 10.850.000 nel 2027. La quota

prevalente di tali maggiori oneri (€ 294.516.989) è ascrivibile a restituzioni e rimborsi di imposte dirette e indirette, in conseguenza del conguaglio IVA 2024 e delle regolazioni tributarie 2026, mentre la restante parte si distribuisce tra incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese per investimenti sanitari e scolastici (Missioni 13 "Tutela della salute" e 4 "Istruzione e diritto allo studio", per complessivi € 21.735.000 nel biennio 2026-2027) e incrementi di spese di funzionamento riferiti a diversi settori dell'azione regionale (Missioni 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", 11 "Soccorso civile", 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" e 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", per complessivi € 11.750.000), oltre agli incrementi dei fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste (Missione 20 "Fondi e Accantonamenti", € 10.000.000).

Missione	Programma	Natura spesa	Capitolo	Descrizione	Effetto 2026	Effetto 2027	Effetto 2028
11 – Soccorso civile	1 – Sistema di protezione civile	Incrementi spese di funzionamento - Conto capitale	500043	Spese per l'acquisto di mezzi di trasporto	+5.000.000,00	0,00	0,00
5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1 – Valorizzazione dei beni di interesse storico	Incrementi spese di funzionamento - Conto capitale	776003	Acquisti/espropriazioni immobili di interesse archeologico e monumentale, incremento collezioni artistiche	+1.500.000,00	0,00	0,00
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 – Servizio idrico integrato	Incrementi spese di funzionamento - Conto capitale	642080	Vigilanza, custodia e manutenzione dighe e adduttori – acquisizione e manutenzione straordinaria	+4.000.000,00	0,00	0,00
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 – Servizio idrico integrato	Incrementi spese di funzionamento - Parte corrente	213307	Vigilanza, custodia e manutenzione dighe e adduttori	+500.000,00	0,00	0,00
9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4 – Servizio idrico integrato	Incrementi spese di funzionamento - Conto capitale	642082	Vigilanza, custodia e manutenzione dighe e adduttori – infrastrutture idrauliche	+500.000,00	0,00	0,00
4 – Istruzione e diritto allo studio	3 – Edilizia scolastica	Incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese - Conto capitale	772028	Finanziamento piani di edilizia scolastica ex art. 4 L. 23/1996	+5.000.000,00	0,00	0,00
13 – Tutela della salute	5 – Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese - Conto capitale	812009	Quota Regione per il Piano di interventi pluriennali edilizia sanitaria ex art. 20 L. 67/1988	+10.885.000,00	+10.850.000,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Incrementi spese di funzionamento - Parte corrente	312503	Spese per missioni del personale in servizio al Dipartimento	+20.000,00	0,00	0,00

Missione	Programma	Natura spesa	Capitolo	Descrizione	Effetto 2026	Effetto 2027	Effetto 2028
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Incrementi spese di funzionamento - Parte corrente	312553	Manutenzione ordinaria e riparazioni ex D.Lgs. 81/2008 (spese obbligatorie)	+30.000,00	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1 – Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Incrementi di fondi vincolati e compartecipazioni a spese - Parte corrente	312554	Servizi sanitari ex D.Lgs. 81/2008 (spese obbligatorie)	+50.000,00	0,00	0,00
11 – Soccorso civile	1 – Sistema di protezione civile	Incrementi spese di funzionamento - Parte corrente	116512	Acquisto beni di consumo per il funzionamento degli uffici	+200.000,00	0,00	0,00
20 – Fondi e Accantonamenti	1 – Fondo di riserva	Incrementi di fondi di riserva e accantonamento - Parte corrente	215744	Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore	+5.000.000,00	0,00	0,00
20 – Fondi e Accantonamenti	1 – Fondo di riserva	Incrementi di fondi di riserva e accantonamento - Parte corrente	215702	Fondo di riserva per le spese impreviste	+5.000.000,00	0,00	0,00
1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Restituzioni e rimborsi di imposte e tasse - Parte corrente	219205	Restituzioni e rimborsi di tasse ed imposte indirette (conguaglio IVA 2024)	+269.516.989,00	0,00	0,00
1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Restituzioni e rimborsi di imposte e tasse - Parte corrente	219202	Restituzioni e rimborsi di imposte dirette (regolazioni 2026)	+25.000.000,00	0,00	0,00
				Totale maggiori spese art. 23	332.201.989,00	10.850.000,00	0,00

L'articolo 23 individua altresì le coperture necessarie a garantire l'equilibrio del bilancio, costituite da maggiori entrate per complessivi € 555.793.991 nel 2026 e da riduzioni di spesa per € 274.336.499,18 nel 2026, € 264.336.499,18 nel 2027 ed € 264.336.499,18 nel 2028. Le maggiori entrate come già anticipato nei paragrafi precedenti (a cui si rinvia) derivano dal conguaglio IRPEF 2024 e dall'effetto della definizione agevolata delle entrate proprie regionali, mentre le riduzioni di spesa discendono, per la quota prevalente, dalla liberazione delle quote di disavanzo pregresso (a seguito del relativo recupero integrale certificato dal rendiconto 2022) e, per la parte residua, da una riduzione della spesa per il personale non dirigenziale.

Coperture: maggiori entrate e minori spese

Tipo	Missione/Titolo	Programma	Natura	Capitolo	Descrizione	Effetto 2026	Effetto 2027	Effetto 2028
Entrata	Titolo 1, Tipologia 103	—	Maggiore entrata	1023	Imposta sui redditi già imposta sul reddito delle persone fisiche (conguaglio IRPEF 2024)	+515.793.991,00	0,00	0,00
Entrata	Titolo 1, Tipologia 101	—	Maggiore entrata	1218	Tasse automobilistiche (definizione agevolata entrate proprie regionali)	+40.000.000,00	0,00	0,00
Spesa	0 – Disavanzo finanziario	0	Riduzioni del ripiano del disavanzo	000004	Disavanzo finanziario anno 2014 – quota riassorbita	-42.420.362,67	-42.420.362,67	-42.420.362,67
Spesa	0 – Disavanzo finanziario	0	Riduzioni del ripiano del disavanzo	000006	Disavanzo riaccertamento straordinario residui 2015 – quota riassorbita	-49.254.261,56	-49.254.261,56	-49.254.261,56
Spesa	0 – Disavanzo finanziario	0	Riduzioni del ripiano del disavanzo	000015	Disavanzo finanziario anno 2018 – quota riassorbita	-102.661.874,95	-102.661.874,95	-102.661.874,95
Spesa	0 – Disavanzo finanziario	0	Riduzioni del ripiano del disavanzo	000017	Ripiano disavanzo Accordo Stato-Regione 16/10/2023 – quota riassorbita	-70.000.000,00	-70.000.000,00	-70.000.000,00
Spesa	1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Riduzioni spese di funzionamento	190001	Stipendi ed altri assegni fissi personale a tempo indeterminato (riduzione – copertura)	-10.000.000,00	0,00	0,00
					Totale maggiori entrate	555.793.991,00	0,00	0,00
					Totale riduzioni di spesa	-274.336.499,18	-264.336.499,18	-264.336.499,18

Articolo 24

Norma finanziaria

L'articolo 24 reca la norma finanziaria e sancisce l'equilibrio finanziario del disegno di legge provvedendo alla copertura delle maggiori spese e delle minori entrate disposte dalle precedenti disposizioni per ciascun esercizio del triennio 2026-2028.

Articolo 25

Norma finale

L'articolo 25 disciplina la norma finale del provvedimento. Esso dispone la pubblicazione del testo legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua entrata in vigore.